

**NOTA DI AGGIORNAMENTO  
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2023 - 2025**

**Comune di Banchette  
Città metropolitana di Torino**

Approvato con deliberazione Giunta comunale n. 22 del 27.03.2023

# **SOMMARIO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

#### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

#### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

#### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

#### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

#### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

**PARTE SECONDA**

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

- a) Entrate:
- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
  - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
  - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
- b) Spese:
- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
  - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
  - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
  - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
  - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa
- d) Principali obiettivi delle missioni attivate
- e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica
- g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)
- h) Altri eventuali strumenti di programmazione

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

## Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2019 n.	3.220
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2021) n.	3099
di cui maschi n.	1463
femmine n.	1635
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	n. 114
In età scuola obbligo (6/16 anni)	n. 274
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	n. 365
In età adulta (30/65 anni)	n. 1504
Oltre 65 anni	n. 842
Nati nell'anno n.	+ 19
Deceduti nell'anno n.	- 52
saldo naturale: +/-	- 33
Immigrati nell'anno n.	+ 199
Emigrati nell'anno n.	- 194
Saldo migratorio: +/-	+ 5
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-	- 28

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 4.205 abitanti

## Risultanze del Territorio

Superficie Km <sup>2</sup> .	2,03		
Risorse idriche: laghi n. -- Fiumi n.	1		
Strade:			
autostrade Km.	1,140		
strade extraurbane Km.	9,30		
itinerari ciclopedonali Km.	1		
strumenti urbanistici vigenti:			
Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ---

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. - *privato*  
Scuole dell'infanzia con posti n. ...  
Scuole primarie con posti n. ...  
Scuole secondarie con posti n. ...  
Strutture residenziali per anziani n. 1  
Farmacie Comunali n. 0  
Depuratori acque reflue n. 0  
Rete acquedotto Km. 7  
Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup>. 0,45  
Rete gas Km. 5  
Discariche rifiuti n. 0  
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2  
Veicoli a disposizione n. 1

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Sono gestiti in forma diretta i seguenti servizi:

- 1) Servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, ad eccezione della riscossione coattiva;
- 2) Servizio di ufficio tecnico, urbanistica, edilizia privata e catasto;
- 3) Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- 4) Funzioni di polizia locale;
- 5) Funzioni di istruzione pubblica (rapporti con l'Istituto comprensivo, gestione del patrimonio comunale destinato all'edilizia scolastica, gestione monetaria del servizio mensa e di pre e post scuola, cedole librerie, acquisto libri di testo per nuclei in difficoltà economica,...);
- 6) Interventi nel settore sociale (bando riscaldamento, bando per contributi affitto, gestione istanze per riduzione tariffe TARI,...);
- 7) Servizi cimiteriali (illuminazione votiva, concessioni cimiteriali, rapporti con Asl per utilizzo sala autoptica).

### Servizi gestiti in forma associata

Sono gestiti in forma associata:

- 1) Gestione argini del fiume Dora.
- 2) Servizi sociali , che vengono gestiti attraverso il Consorzio Servizi Sociali In.rete di Ivrea;
- 3) Servizio protezione civile: Gruppo Intercomunale di Protezione Civile – Media Dora Baltea;

La Convenzione con i Comuni di Lessolo e Vische, per l'utilizzo del Segretario comunale, è stata sciolta con decorrenza 28/04/2022; da tale data, e ancora oggi, il servizio viene coperto con reggenza a scavalco ;

### Servizi affidati a organismi partecipati

E' gestito con questa modalità il servizio di smaltimento rifiuti attraverso la Società Canavesana Servizi Spa, società in house.

### Servizi affidati ad altri soggetti

Sono affidati a soggetti privati:

- 1) La gestione del servizio mensa per gli alunni delle scuole, per il personale scolastico e per i dipendenti del Comune;
- 2) La manutenzione di parchi e giardini;
- 3) Servizio di manutenzione illuminazione pubblica.

### Partecipazioni

*L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:*

Società Canavesana Servizi Spa	3,52%
Smat Società Metropolitana Acque Torino	0,00006%
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.	4,6%
Consorzio Canavesano Ambiente	1,84%
Turismo Torino e Provincia	0,06%

Con deliberazione n. 53 del 27.12.2022 il Consiglio comunale ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2021 – art. 20 del D.lgs n. 175/2016.

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 1.088.582,42

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 737.906,45

Fondo cassa al 31/12/2020 € 983.967,45

Fondo cassa al 31/12/2019 € 990.508,01

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente:

Il Comune di Banchette, nel triennio precedente, non ha fatto ricorso ad Anticipazione di cassa.

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2022	n. ---	€. ---
2021	n. ---	€. ---
2020	n. ---	€. ---

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2021	76.304,37	2.384.629,06	3,20%
2020	80.358,49	2.433.213,19	3,30 %
2019	84.458,55	2.469.043,40	3,42 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Con deliberazione n. 40 del 7 luglio 2022, il Consiglio comunale, ha proceduto al riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione per il quale il Consiglio comunale abbia dovuto definire un piano di rientro.

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

Non ricorre la fattispecie.

## **4 - Gestione delle risorse umane**

### **Personale**

Si rinvia alla successiva sezione *programmazione triennale del fabbisogno di personale*

## **5 - Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto delle regole di finanza pubblica**

La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Non sono previste variazioni per i tributi e l'addizionale comunale, mantenendo inalterato l'attuale impianto della politica fiscale.

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2020 (L. 160 del 27.12.2019 art. 1 commi da 738-783) è stata ampiamente rivista la disciplina delle imposte locali in relazione al possesso immobiliare, unificando, a decorrere dall'esercizio 2020 le attuali IMU e TASI (quest'ultima oggetto di definitiva abolizione) nella cosiddetta "nuova IMU. A partire dal primo gennaio 2020, come dispone il comma 738 della Legge di bilancio n. 160/2019, dall'IUC, ovvero l'Imposta Unica Comunale, istituita e prevista dal comma 639 della Legge di stabilità per il 2014 n. 147/2013, composta anche da IMU e TARI, viene espunta la TASI. L'impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente quelle che sono state le regole precedenti, sia per quanto riguarda l'ambito soggettivo, sia in riferimento agli immobili che vengono incisi dalla tassazione.

#### **TARI**

La delibera Arera n. 363/2021 reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

L'art. 4 dello stesso provvedimento rileva determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale, che avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle

prestazioni erogate agli utenti;

d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al punto precedente, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute.

L'art. 1 comma 4 delle determina Arera n. 2/2021 dispone:

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Nel contesto di PEF 2022 -2025 predefinito - le Tariffe TARI 2023 dovranno essere approvate dal Consiglio comunale.

Delibera Arera 363/2021:

art. 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

8.3. La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.

Allegato alla delibera Arera 363/2021

Art. 4 comma 7: Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.

Art. 28 comma 4: Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Per il territorio del Comune di Banchette opera il Consorzio Canavesano Ambiente, Ente di Governo nell'ambito, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

### **Canone unico patrimoniale**

La Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, ha previsto, a partire dal 2020, l'istituzione di un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

## **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio, l'Ente non prevede l'assunzione di nuovi mutui.

## **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Al momento l'Ente potrà disporre delle risorse destinate agli investimenti degli Enti Territoriali da parte dello Stato, quali i contributi per investimenti già previsti dalle Leggi di bilancio di questi ultimi esercizi.

## B) SPESE

### Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per la gestione delle funzioni fondamentali il Comune di Banchette proseguirà nel solco di quanto attuato sino a questo momento, con un'attenzione marcata nei confronti dell'analisi della spesa e attraverso l'individuazione di una modalità di compartecipazione adeguata alla stessa da parte di chi fruisce di determinati servizi.

Continuerà l'impegno a favore del sociale, dell'istruzione, delle politiche giovanili, delle attività culturali e sportive.

In relazione ai possibili risvolti della situazione emergenziale Coronavirus in corso si prevede possa essere necessario adottare misure straordinarie dirette a prevenire e arginare effetti negativi sul sistema sociale ed economico, finalizzate a sostenere le famiglie e le imprese.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025

Da inserire nel PIAO 2023-2025

#### **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025**

adottato nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e del relativo Decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020.

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscano le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitino le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una *“spesa potenziale massima”* affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*.

- le nuove *“Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”*, adottate con Decreto interministeriale 22 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 215 del 14.09.2022, che, rispetto alle linee di indirizzo contenute nel richiamato D.M. 8 maggio 2018, aggiornano e integrano la componente connessa alla programmazione qualitativa e all'individuazione delle competenze che investono i profili, nulla innovando – invece - con riguardo agli aspetti finanziari e di gestione degli organici.

Dato atto pertanto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione

vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Considerato che la Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, deliberazione 55/2020/PAR), ritiene che nell'ambito dell'applicazione delle nuove regole assunzionali dei comuni di cui all'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e successivo decreto attuativo 17 marzo 2020, gli enti debbano attenersi al principio del costante aggiornamento del dato contabile, riferendosi, ai fini della verifica del rispetto della norma, all'ultimo rendiconto della gestione approvato in ordine di tempo al momento dell'avviamento delle diverse azioni assunzionali.

Atteso che è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per questo ente secondo la nuova disciplina, così articolate:

- a) contenimento della spesa di personale;
- b) capacità assunzionali a tempo indeterminato;
- c) spesa per lavoro flessibile;
- d) effettuazione di progressioni verticali.

Richiamato in via espressa l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, disponendo che: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle „unioni dei comuni“ ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono*

*incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore applicano unturn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite altrattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come basedi calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".*

Ribadito che le previsioni dei decreti in esame modificano sostanzialmente il quadro di riferimentoin tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo in sintesi:

1) che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;

2) che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale attuativo, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;

3) che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:

- i comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall'art. 33, comma 2, in aggiuntaagli eventuali resti della capacità assunzionale degli ultimi 5 anni (ex art. 14-bis del d.l. 4/2019 convertito in legge 26/2019), fino al raggiungimento della soglia stessa; le assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006;

- i comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 del decreto attuativo mantengono il turnover c.d. "ordinario", ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato;

- i comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3 mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turnover ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto;

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

4) che l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del decreto ministeriale attuativo, che contiene progressivamente l'incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quella del 2018;

5) che se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai 5 anni precedenti, i comuni collocati nella fascia più bassa possono disporre secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e s.m.i., in aggiunta a quella determinata secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite percentuale complessivo di cui alla Tabella 1.

RICORDATO che il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022, all'art. 13 comma 1 prevede che "Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL" e pertanto dal 1° aprile 2023;

Ricostruita, pertanto, la situazione dell'ente, alla luce delle norme vigenti, come segue:

### A) Contenimento della spesa di personale

#### A1. Normativa

art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	--

#### A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a euro 625.757,58:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006
VALORE MEDIO TRIENNIO
euro 625.757,58

**Evidenziato che** l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dispone che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*; e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto.

## **B) Capacità assunzionali**

### **B1. Normativa**

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e relativo decreto attuativo DM 17/03/2020.

### **B2. Verifica situazione dell'Ente**

In applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., nonché del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dal calcolo riportato di seguito, effettuato con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 (ultimo rendiconto approvato), per la spesa di personale, si verifica che l'Ente si colloca entro la soglia di “virtuosità”:

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

<b>Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.</b>									
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020									
<b>Abitanti</b>	3104	<b>Prima soglia</b>	27,20%	<b>Seconda soglia</b>	31,20%	<b>Incremento massimo ipotetico spesa</b>			
<b>Anno Corrente</b>	2023					%	€		
						27,00%	141.331,83 €		
<b>Entrate correnti</b>		<b>FCDE</b>	81.191,00 €						
Ultimo Rendiconto	2.353.754,02 €	<b>Media - FCDE</b>	2.325.272,21 €						
Penultimo rendiconto	2.425.715,81 €	<b>Rapporto Spesa/Entrate</b>							
Terzultimo rendiconto	2.439.919,79 €	24,04%							
<b>Spesa del personale</b>		<b>Collocazione ente</b>							
Ultimo rendiconto	559.071,15 €	Prima fascia							
Anno 2018	523.451,23 €								
<b>Margini assunzionali</b>		<b>FCDE</b>							
0,00 €									
<b>Utilizzo massimo margini assunzionali</b>		<b>Incremento spesa</b>							
0,00 €		73.402,89 €							
<b>Spesa del Personale</b>									
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;									
<b>Entrate Correnti</b>									
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.									
<b>Fasce demografiche</b>	<b>Prima soglia</b>	<b>Seconda soglia</b>	<b>Incremento spesa personale massimo annuo</b>						
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%		
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%		
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%		
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%		
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%		
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%		
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%		
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%		
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%		

Dal prospetto sopra riportato si può verificare che:

- 1) il Comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti pari al 24,04%
- 2) con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'Ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,20% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20%;
- 3) il Comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025 con riferimento all'annualità 2023, di euro 141.331.83;
- 4) ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018 (che risulta pari a euro 523.451.23),

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, che consente un incremento di tale spesa per euro 73.402,89;

Il Comune inoltre dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, pari a euro 1.603,05 che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando il d.m.;

In conclusione, nel rispetto del DPCM 17 marzo 2020, il comune deve assumere a riferimento, quale limite per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato i seguenti dati riferiti alla capacità assunzionale:

rapporto spese di personale / media entrate correnti:	24,04%
valore soglia di riferimento:	27,20%
incremento massimo ipotetico di spesa 27% (anno 2023):	euro 141.331,83
incremento di spesa con applicazione del parametro di incremento progressivo:	euro 73.402,89
tetto di spesa massimo 2023:	euro 632.474,04

L'Ente, che rientra tra gli enti virtuosi può quindi beneficiare dell'incremento annuo consentito della spesa del personale di cui alla citata tabella 2 pari a euro 141.331,83. Tale incremento risulta però essere teorico in quanto la norma non consente di utilizzare interamente la propria capacità assunzionale ove questa determini un superamento del rapporto spese/entrate oltre il valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17.03.2020. Per tale ragione il correttivo porta l'incremento per il 2023 a euro 73.402,89 per un valore limite totale di spesa personale consentito per il 2023 pari a euro 632.474,04.

### **ASSUNZIONI / TRASFORMAZIONI RAPPORTO DI LAVORO PREVISTE:**

#### **anno 2023:**

#### **Assunzioni**

- assunzione n. 1 agente di Polizia municipale, cat. C giuridica, da destinare al servizio Polizia Municipale, a tempo pieno e indeterminato, nel corso dell'anno 2023 (secondo semestre). Fino al 31.12.2022 la posizione è stata ricoperta da un agente di polizia trasferitosi con mobilità volontaria presso altro Ente.

Il reclutamento avverrà previo esperimento dell'obbligatoria mobilità e, ove non fruttuosamente esperita, attraverso procedura concorsuale pubblica.

Valore di spesa potenziale annua (compresi oneri e indennità rischio ed escluso irap e quota una tantum 2023 di cui alla legge 197/2022 articolo 1, comma 330);  
euro 31.593,21 (con i 150,00 31.778,71)

#### **Trasformazione posizioni esistenti**

- trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente di questo Ente, SABOLO Andrea, cat. B.3, posizione economica B3, figura professionale "operaio specializzato" da tempo indeterminato e

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

parziale di ore 34 settimanali a tempo indeterminato e parziale per 36 ore settimanali, con articolazione del servizio da definirsi assieme al Responsabile del servizio con decorrenza 1° luglio 2023;

Valore di incremento spesa annua euro 1.548,70 (compresi oneri ed escluso irap);

- trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente di questo Ente, FORNERO Daniela cat. C.1, posizione economica C1, da tempo indeterminato e parziale di ore 18 settimanali a tempo indeterminato e parziale per 36 ore settimanali, con articolazione del servizio da definirsi assieme al Responsabile del servizio con decorrenza 1° luglio 2023;

Valore di incremento spesa annua euro 15.093,00 (compresi oneri ed escluso irap);

Per le annualità successive si prevede quanto segue:

### **anno 2024:**

- sostituzione delle unità di cui intervenga la cessazione per ragioni a oggi imprevedibili o assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

### **anno 2025:**

- sostituzione delle unità di cui intervenga la cessazione per ragioni a oggi imprevedibili o assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

In tutti i casi l'Ente, tenendo conto di eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso del triennio, in materia di personale (es. comandi, part time, cessazioni ecc.) si riserva la possibilità di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025.

## **C) Lavoro flessibile**

Il ricorso al lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, con contratti di somministrazione, con contratti di formazione lavoro e comunque con i contratti flessibili previsti dalle norme vigenti), avverrà per esigenze temporanee ed eccezionali secondo le previsioni di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nell'ambito del limite di spesa per contratti flessibili previsto per legge e ammontante alla spesa per contratti flessibili del 2009, eventualmente decurtato delle somme utilizzate per stabilizzazioni, nonché in misura non superiore al 20% del numero del personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, art. 23.

In particolare, per l'annualità 2023, in attesa dell'esito della procedura di assunzione della figura di agente di Polizia municipale e per la sostituzione dell'unico agente in servizio, si prevede il ricorso al lavoro flessibile.

Il limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2021, per questo Ente ammonta a euro 12.133,21 lordi.

L'Ente, dall'anno 2023, intende avviare un progetto per l'inserimento di anziani in attività socialmente utili (servizio di vigilanza davanti alle scuole), assicurato da anni con l'impiego di volontari anziani, c.d. nonni vigili. Con l'avvio del progetto l'Amministrazione si propone di potenziare un servizio che garantisce un efficace supporto di sorveglianza alla polizia locale,

davanti ai plessi scolastici. La relativa spesa prevista dal progetto per la corresponsione dei compensi spettanti viene inclusa nei conteggi dei limiti di spesa a cui soggiace l'Ente, compresi i limiti per il lavoro flessibile.

L'Ente, nell'anno 2021, ha aderito a un progetto di cantiere per n. 2 persone disoccupate over 58, avviato dalla Regione Piemonte. Con Determinazione Dirigenziale n. 561 del 12.10.2022, a seguito di scorrimento di graduatoria, la Regione Piemonte, ha finanziato ulteriori Cantieri Over58, tra i quali è incluso il Comune di Banchette. Nell'anno 2023 e, probabilmente anche nell'anno 2024, verranno pertanto avviati n. 2 lavoratori presso l'Ente e i relativi oneri vengono pertanto stanziati a bilancio e concorrono a determinare la spesa di personale. Risultano a carico del bilancio comunale solo gli oneri per irap e inail mentre la parte di contribuzione è sostenuta dal Comune ma rimborsata dall'Amministrazione regionale.

#### **D) Progressioni verticali**

Questo Ente prevede, nell'anno 2025, la progressione verticale, in deroga alla disciplina ordinaria, di cui all'art. 13, comma 6, del CCNL 16.11.2022, per n. 1 unità da categoria C a categoria D (secondo il sistema di classificazione del nuovo Contratto collettivo, da area istruttori ad area funzionari).

#### **CONCLUSIONI**

Si rileva, al fine della verifica della compatibilità e della sostenibilità finanziaria della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, quanto segue:

- il Comune di Banchette, dal calcolo disposto dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., nonché dal d.m. 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni in tema di capacità assunzionali dei comuni, come sopra riportato, ha verificando di collocarsi entro la soglia di "virtuosità";
- lo spazio assunzionale disponibile per l'effettuazione di nuove assunzioni, a incremento della spesa di personale registrata nel rendiconto della gestione dell'anno 2018, in applicazione della Tabella 2 dell'articolo 5 del d.m. 17 marzo 2020 è pari ad euro 73.402,89;
- tenuto conto delle assunzioni previste nel triennio, di cui sopra, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2021) e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

- spesa personale 2021 – ultimo rendiconto approvato: euro 559.071,15
- incremento di spesa massimo: euro 73.402,89
- capacità assunzionale massima: euro 632.474,04
- spesa personale 2023 (previsione) irap esclusa: euro 580.177,00 (macr. 101)
- spesa personale 2024 (previsione) irap esclusa: euro 595.493,00 (macr. 101)
- spesa personale 2025 (previsione) irap esclusa: euro 596.793,00 (macr. 101)

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

- il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale risulta compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2023-2025;
  
- le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano inoltre il limite di spesa potenziale massima identificato nel tetto di contenimento della spesa di personale previsto all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, e in particolare:
  - il limite ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (spesa media del triennio 2011/2013), che ammonta ad euro 625.757,58;
  - la spesa prevista nell'anno 2023, incluse le assunzioni programmate nel presente atto deliberativo, ammonta ad euro 580.177,00 (come da totale macroaggregato 101 e quindi irap esclusa);
  
- non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero di personale di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001.
  - a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;
  - l'Ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 15.09.2022, il Piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;
  - l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
  - l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
  - l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
  - L'Ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008.

La dotazione organica dell'ente nel triennio 2023-2025, tenuto conto del personale in servizio, del personale che si prevede di assumere con il presente atto, delle progressioni e delle trasformazioni, è definita come dal prospetto di seguito riportato (profili professionali da trasporre alla luce delle declaratorie approvate con il CCNL 16 novembre 2022):

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025

**2023**

CATEG. PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE		TRASFORMAZIONI PREVISTE		TOTALE	
	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time
A	1	1		-1					1	
B	1	1					1	-1	2	
C	7	2			1		1	-1	9	1
D	2								2	

**2024**

CATEG. PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE		TRASFORMAZIONI PREVISTE		TOTALE	
	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time
A	1								1	
B	2								2	
C	9	1							9	1
D	2								2	

**2025**

CATEG. PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE		TRASFORMAZIONI PREVISTE		TOTALE	
	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time	tempo pieno	part-time
A	1								1	
B	2								2	
C	9	1							8	1
D	2								3	

Per la presente programmazione il Revisore dei Conti accerta la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, con apposito verbale che si configura come parte integrante e sostanziale.

L'Ente dovrà provvedere ad inviare l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale a SICO, entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*.

Con successivo atto verrà definito, per l'anno 2023, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) previsto dal decreto legge 09.06.2021 n° 80, art. 6, convertito dalla legge 06.08.2021 n° 113.

Con particolare riferimento all'individuazione dei profili professionali, la programmazione dovrà essere adeguata al sistema di classificazione del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, che entrerà in vigore dal 1° aprile 2023.

*data elaborazione 16 marzo 2023*

Per la presente programmazione è stato rispettato il diritto di informativa di cui all'art. 4, comma 5, del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022 (invio alle OO.SS. in data 16 marzo 2023 con prot. n. 2614).

Per la presente programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, il revisore dei conti ha espresso parere in data 25 marzo 2023 (allegato).

**Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

Il programma biennale degli acquisti per il periodo 2023-2025 viene allegato al presente documento.

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di  
Banchette**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	85,624.00	207,944.00	293,568.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>85,624.00</b>	<b>207,944.00</b>	<b>293,568.00</b>

Il referente del programma

BOVENZI UMBERTO

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Banchette

### SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - OUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice OUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	OUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	OPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI PARLA' PROROGIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o varato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
02400000014101300001	2023		1		SI	ITC11	Servizi	55514000-9	MANTENIMENTO SCOLASTICO (MERCOLATO), MENSA DIPENDENTI COMUNALI E ALTRE UTENZE	1	BOVENZI UMBERTO	72	No	85,614.00	107,944.00	954,096.00	1,147,654.00	0.00		0000401062	C.U.C. CONSORTILE CANAVESE E VALLI DELANZO - COMUNE DI LOMBARDONE	
														85,614.00 (13)	107,944.00 (13)	954,096.00 (13)	1,147,654.00 (13)	0.00 (13)				

Note:

- (1) Codice OUI = digiti settore (P=forniture; S=Servizi) + di amministrazione + prima annuale del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annuale del primo programma.
- (2) Indica il CUP (Cfr. articolo 6 comma 4).
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice OUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016.
- (5) Relativa a (P) principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: P= (P)1-45 o 46; S= (S)1-45.
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11.
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento.
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità e sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annuale.
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo.
- (11) Dati obbligatori per i casi acquisti ricompresi nella prima annuale (Cfr. articolo 6).
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'opera ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma.
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi.

Il referente del programma

BOVENZI UMBERTO

**Tabella B.1**

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

**Tabella B.1bis**

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

**Tabella B.2**

- 1. modifica ex art.7 comma 6 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 6 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 6 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 6 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**

- 1. no
- 2. si
- 3. si (CUI non ancora attribuito)
- 4. si, interventi o acquisti di vari

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di  
Banchette**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma  
BOVENZI UMBERTO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BANCHETTE**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	111.000,00	46.819,00	157.819,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. n. 50/2016			
altra tipologia			
<b>Totale</b>	111.000,00	46.819,00	157.819,00

Il referente del  
programma  
(GIANNI LISSOLO)

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BANCHETTE**

**SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso o nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto o in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Importo complessivo	Apporto di capitale privato		Codice AUSA		denominazione
																			importo	tipologia			
S84000990014202300002	2023	J11F22003330006	1		SI	ITC11	Servizi	30211300-4	PNRR M1C1 - 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO E SERVIZI DIGITALI	2	GIANNI LISSOLO	15	NO	64.000,00	15.922,00	0,00	79.922,00	79.922,00					
S84000990014202300002	2023	J11F22003330006	1		SI	ITC12	Servizi	30211300-4	PNRR M1C1 - 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2	GIANNI LISSOLO	20	NO	47.000,00	30.897,00	0,00	77.897,00	77.897,00					
														111.000,00	46.819,00	0,00	157.819,00	157.819,00					

Il referente del programma (GIANNI LISSOLO)

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BANCHETTE**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>motivo per il quale l'intervento non è riproposto</b>

Il referente del  
programma  
(GIANNI LISSOLO)

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

In particolare, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Di seguito si riportano le schede del Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Banchette - AREA TECNICA**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	280,000.00	250,000.00	0.00	530,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>280,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>

Il referente del programma

Gianni Lissolo

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Banchette - AREA TECNICA

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:  
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.  
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**  
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**  
 a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella B.3**  
 a) mancanza di fondi  
 b1) cause tecniche: problemi di circoscrizioni speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale  
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di affidamento  
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

**Tabella B.4**  
 a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**  
 a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto



## PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Banchette - AREA TECNICA

### SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (7)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Anno in cui si prevede di dare avvio alle procedure di affidamento	Responsabile del procedimento (8)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Intervento			Localizzazione - codice MUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.1)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)								Intervento aggiunto o rettificato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.2)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali finanziamenti di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale utile per l'obbligo dell'eventuale finanziamento derivante da contratto di istituto	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L8600000140220000	LP8400000140220000	J1740200000000	2023	Sera Giuseppe	SI	NO	001	001	000	ITC11	00 - Recupero	0508 - Social e scolarità	SECURIPRO FUNZIONALE TORFICO COMUNALE VILLA GARDA RLP VIA CASTELLARONTE	1	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00		0,00		
														200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00		0,00			

**Note:**  
 n) Numero Intervento = "T" + di amministrazione + prima annualità del primo programma in cui l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
 m) Numero Idento Intervento indicata dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
 o) Indica il CUP (art. articolo 3 comma 2)  
 p) Risponde nome e cognome del responsabile del procedimento  
 q) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016  
 r) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016  
 s) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12  
 t) Al senso dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opere incomplete l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la ristrutturazione, ripulitura ed eventuale bonifica del sito  
 u) Importo complessivo di anni dell'intervento (3, comma 6), nel caso in cui sono esecuzionali gli interventi e con competenza di bilancio a scadenza alla prima annualità  
 v) Risponde il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al comma 6 della presente scheda  
 w) Risponde l'importo del capitale privato quale parte del costo totale  
 x) Indica se l'intervento è stato aggiunto o rettificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 comma 8 e 10. Tale campo, come le relative note e tabelle, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma  
 Gianni Lissolo

- Tabella D.1**  
 CUI: Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento (0= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica))
- Tabella D.2**  
 CUI: Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento
- Tabella D.3**  
 \* priorità massima  
 \* priorità media  
 \* priorità minima
- Tabella D.4**  
 \* lavoro di progetto  
 \* concessione di costruzione e gestione  
 \* appalto/affidamento  
 \* acquisto partecipativo o di scopo  
 \* locazione finanziaria  
 \* contratto di disponibilità  
 \* altro
- Tabella D.5**  
 \* modifica ex art.5 comma 6 lettera c)  
 \* modifica ex art.5 comma 6 lettera d)  
 \* modifica ex art.5 comma 6 lettera e)  
 \* modifica ex art.5 comma 6 lettera f)  
 \* modifica ex art.5 comma 11

## PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Banchette - AREA TECNICA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Saya Giuseppe

Note

(1) breve descrizione dei motivi

**Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento: - PNRR- M2C4 - inv. 2.2 - n. CUP J13D22000190001 - Interventi di efficientamento energetico - edifici comunali (2022) - Interventi di efficientamento energetico confluito nel pnrr (2021)

Spese di investimento – fonti di finanziamento

Descrizione	Codice	Miss	Titolo	Previsione 2023	fonte finanziamento	Previsione 2024	fonte finanziamento	Previsione 2025	fonte finanziamento
PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	01.05.2	1	2 - Spese in	- €	PNRR	50.000,00 €	PNRR	- €	
ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE - ART. 113 C. 4 D.LGS. N. 50/2016	01.11.2	1	2 - Spese in	2.576,00 €	parte corrente	2.000,00 €	parte corrente	2.000,00 €	parte corrente
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05.2	1	2 - Spese in	5.000,00 €	oneri di urbaniz.	5.000,00 €	oneri di urbaniz.	5.000,00 €	oneri di urbaniz.
INTERVENTI STRAORDINARI SU PATRIMONIO CON INDENNIZZO ASSICURATIVO	01.05.2	1	2 - Spese in	5.000,00 €	parte corrente	5.000,00 €	parte corrente	5.000,00 €	parte corrente
TRASFERIMENTO QUOTA INVESTIMENTI PROGETTO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO	14.02.2	14	2 - Spese in	5.720,00 €	parte corrente	- €		- €	
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.3 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SUB ADOZIONE APP	01.08.2	1	2 - Spese in	8.505,00 €	PNRR	- €		- €	
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIFICAZIONE	01.08.2	1	2 - Spese in	14.000,00 €	PNRR	- €		- €	
PNRR - M2C4 - INV. 2.2. - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SF	01.05.2	1	2 - Spese in	20.000,00 €	PNRR	- €		- €	
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.3 - SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE - ADOZIONE PIATTAFORME	01.08.2	1	2 - Spese in	21.245,00 €	PNRR	- €		- €	
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	01.08.2	1	2 - Spese in	23.147,00 €	PNRR	- €		- €	
PNRR - M2C4 - INV. 2.2. - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCUOLE	01.05.2	1	2 - Spese in	30.000,00 €	PNRR	- €		- €	
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.1 - SITO E SERVIZI DIGITALI	01.08.2	1	2 - Spese in	79.922,00 €	PNRR	- €		- €	
PNRR - M5C2 - AVVISO 2.2 - PIANI URBANI INTERVENTI - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTI	12.03.2	12	2 - Spese in	280.000,00 €	PNRR	250.000,00 €		- €	
				495.115,00 €		312.000,00 €		12.000,00 €	

Opere finanziate e/o confluite nel PNRR

opera/intervento finanziati da PNRR	Codice	Miss	Titolo	Macroaggregato	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
PNRR - M2C4 - INV. 2.2 -	01.05.2	1	2	202	- €	50.000,00 €	- €
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.3 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SUB ADOZIONE APP	01.08.2	1	2	202	8.505,00 €	- €	- €
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.4 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIFICAZIONE	01.08.2	1	2	202	14.000,00 €	- €	- €
PNRR - M2C4 - INV. 2.2. - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SF	01.05.2	1	2	202	20.000,00 €	- €	- €
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.3 - SERVIZI A CITTADINANZA DIGITALE - ADOZIONE PIATTAFORME	01.08.2	1	2	202	21.245,00 €	- €	- €
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)	01.08.2	1	2	202	23.147,00 €	- €	- €
PNRR - M2C4 - INV. 2.2. - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCUOLE	01.05.2	1	2	202	30.000,00 €	- €	- €
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.4.1 - SITO E SERVIZI DIGITALI	01.08.2	1	2	202	79.922,00 €	- €	- €
PNRR - M5C2 - AVVISO 2.2 - PIANI URBANI INTERVENTI - INVESTIMENTI/SUBINVESTIMENTI	12.03.2	12	2	202	280.000,00 €	250.000,00 €	- €
PNRR - M1C1 - AVVISO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	01.08.1	1	1	103	77.897,00 €	- €	- €
					495.115,00 €	312.000,00 €	12.000,00 €

**C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

Tra gli equilibri di bilancio da rispettare rientrano anche i vincoli di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio). Tali vincoli sono stati oggetto di ripetute modifiche normative, che si ritiene opportuno brevemente richiamare, per una migliore comprensione del mutevole e composito quadro normativo entro il quale l’Ente locale deve necessariamente operare.

Con la Legge di stabilità 2016 sono state introdotte nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali che, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24/12/2012 n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, hanno sostituito la previgente disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, in coerenza con gli impegni europei.

La legge 243/2012 è stata successivamente modificata con legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha mutato il quadro di riferimento in materia di equilibri di bilancio degli enti locali. Il nuovo quadro ha trovato compiuta attuazione nell'articolo 1, comma 466, della Legge di bilancio 2017.

In applicazione di tale disciplina, l'Ente deve conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, diversamente dal previgente patto di stabilità, in forza del quale era richiesto di conseguire un saldo positivo in termini di competenza mista, ossia di impegni/accertamenti per la parte corrente e di pagamenti/incassi in conto capitale.

Poiché sono considerate le sole entrate e spese finali, per il 2018 il legislatore ha inizialmente confermato, rispetto alla previgente disciplina, l'esclusione dalle entrate utili dell'avanzo di amministrazione e dell'accensione di prestiti e, dalle spese rilevanti, delle quote capitale di rimborso prestiti e dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità (oltre agli altri fondi ed accantonamenti destinati a confluire in avanzo), mentre ha incluso, tra le entrate finali e le spese finali, il fondo pluriennale vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tuttavia, sulla disciplina normativa dei vincoli in oggetto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dell'avanzo di amministrazione e del FPV di entrata tra le voci rilevanti ai fini del raggiungimento del c.d. pareggio di bilancio, secondo la disciplina precedentemente dettata dall'art. 1, comma 466, L. 232/2016.

La Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145) ha riscritto la disciplina del c.d. "pareggio di bilancio". In particolare, come evidenziato nella circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato del 24 febbraio 2019, *<<l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n.145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che (...) gli enti locali, a partire dal 2019, (...) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).>>*.

Nel mese di dicembre 2019 è intervenuta la Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo che, con delibera 17 dicembre 2019 n. 20 ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- *<<Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)>>*, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze già citate, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato;

- *<<I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento>>*.

A seguito di tale pronuncia, si è reso necessario un ulteriore intervento da parte della Ragioneria dello Stato, per chiarire se il singolo Ente è tenuto al rispetto non solo degli equilibri indicati dal D.Lgs. 118/2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di quello indicato dall'articolo 9 della L. 243/2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma con l'esclusione del debito).

Con circolare 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria Generale dello Stato, analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale sul tema, ha precisato che:

- *<<l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese*

*finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*

*- sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito);*

*- il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);*

*- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;*

*- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.(...)>>.*

In sostanza, gli equilibri ex art. 9 della L. 243/2012 devono essere valutati non con riferimento al singolo Ente, bensì a livello aggregato per comparto. Nella medesima circolare la Ragioneria ha evidenziato che tali equilibri, ampiamente rispettati nel passato, sono costantemente oggetto di monitoraggio.

A partire dal rendiconto 2019 sono entrati in vigore i nuovi prospetti di verifica degli equilibri, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 1° agosto 2019, che ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo:

- risultato di competenza (voce W1 del prospetto)
- equilibrio di bilancio (voce W2)
- equilibrio complessivo (voce W3).

Il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che ciascun Ente ha l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri imposti dal comma 821 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019. Inoltre, l'Ente deve tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) - che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano dell'eventuale disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio – fermo restando che, a legislazione vigente, l'eventuale mancato rispetto di questo secondo parametro (W2) non è sanzionato, in quanto le sanzioni sono previste solo in caso di mancato conseguimento di un risultato di competenza (W1) negativo.

Tutto ciò premesso, sulla scorta dei dati e delle informazioni attualmente disponibili, non si segnalano criticità specifiche in ordine al raggiungimento, nei prossimi esercizi, degli equilibri di bilancio e complessivo.

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025**

Il dettaglio degli importi relativi agli equilibri di bilancio saranno come di consueto contenuti nello schema di bilancio 2023-2025 e relativi allegati, in particolare nella Nota integrativa.

I flussi di cassa e relativo saldo vengono verificati regolarmente ed in ogni caso, per quanto concerne il Comune di Banchette, negli ultimi anni non sono state rilevate criticità e non si è mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si consideri che l'art. 187 del TUEL 267/2000 preclude la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per gli enti che ricorrono abitualmente all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di somme vincolate. In considerazione di tali vincoli è ancora più importante un attento e costante monitoraggio della situazione di cassa, al fine di evitare sia il rischio di utilizzare entrate vincolate, sia il ricorso all'anticipazione di tesoreria, per non incorrere nel divieto di cui all'art. 187 del TUEL, che si tradurrebbe in una impossibilità di spesa anche in presenza di risorse.

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione:

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b><i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i></b>
-----------------	-----------	---

Favorire i rapporti tra amministratori e cittadini

Proseguire nel percorso di aggiornamento costante del sito istituzionale del Comune con l'inserimento di maggiori informazioni utili alla cittadinanza

Garantire una costante informazione nei confronti dei cittadini

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<b><i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b>
-----------------	-----------	---

Attività di controllo del territorio attraverso sistemi di videosorveglianza e la presenza degli agenti di polizia municipale

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b><i>Istruzione e diritto allo studio</i></b>
-----------------	-----------	--

Interventi mirati alla sicurezza degli edifici scolastici

Proseguire nel mantenimento degli standard degli attuali servizi scolastici come il pre e post scuola presso le scuole dell'infanzia e primaria

Sostenere il comodato d'uso gratuito dei libri di testo a famiglie in difficoltà economiche.

Servizio Pedibus

Mantenere il servizio dei "Nonni vigili"

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b><i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i></b>
-----------------	-----------	---

Sostenere l'attività dell'associazione "Biblioteca amica"

Promuovere eventi di carattere culturale

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<b><i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i></b>
-----------------	-----------	---

Incentivare l'insediamento di nuove attività sportive

Valorizzare l'area del bocciodromo e servizi annessi

Attivare e dare impulso al Centro di aggregazione giovanile

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<b><i>Turismo</i></b>
-----------------	-----------	-----------------------

Rafforzare la collaborazione con le associazioni del territorio

Valorizzare il Patrimonio Unesco presente sul territorio comunale

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b><i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i></b>
-----------------	-----------	--

Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b><i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i></b>
-----------------	-----------	--

Sensibilizzare i cittadini a una più corretta raccolta differenziata, partendo dalle scuole  
Gestione, monitoraggio e analisi del nuovo sistema di raccolta rifiuti, gestito con le c.d. “campane intelligenti”  
Delimitare l’area dedicata ai cani con una adeguata recinzione di protezione  
Completare il percorso ciclopedonale sugli argini della Dora  
Proseguire il progetto “Rinaturalizziamo il bosco” della Roggia Rossa  
Sostenere la festa dell’albero all’interno delle scuole

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b><i>Trasporti e diritto alla mobilità</i></b>
-----------------	-----------	---

Sostituire i corpi illuminanti degli edifici pubblici con tecnologie a led  
Attivare la convenzione per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b><i>Soccorso civile</i></b>
-----------------	-----------	-------------------------------

Garantire il funzionamento della protezione civile in caso di necessità

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b><i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i></b>
-----------------	-----------	---

Proseguire la partecipazione al Consorzio servizi sociali Inrete  
Sostenere l’associazione “Salute Art 32” di medici volontari volta a fornire un servizio di visite specialistiche gratuite a tutti i cittadini in difficoltà economiche  
Garantire le prestazioni del servizio infermieristico, sempre in forma gratuita, anche con il servizio T.A.O. con il nuovo metodo di “determina capillare”  
Sostenere le attività del Centro sociale  
Proseguire l’impegno per i servizi di assistenza a domicilio

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b><i>Sviluppo economico e competitività</i></b>
-----------------	-----------	--

Collaborare con i commercianti per azioni di sviluppo economico  
Sostenere eventi di promozione e partecipazione durante le iniziative comunali  
Addobbare le vie cittadine durante le festività  
Promuovere le politiche agricole favorendo la costituzione dell’Associazione degli Agricoltori

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>
-----------------	-----------	--------------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b><i>Debito pubblico</i></b>
-----------------	-----------	-------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b><i>Servizi per conto terzi</i></b>
-----------------	-----------	---------------------------------------

## **E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

Alla data di approvazione del presente documento non sono previste alienazioni di beni appartenenti al patrimonio a disposizione dell'Ente.

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, della legge n. 133/2008:

- il Comune di Banchette ha la proprietà di beni appartenenti al patrimonio disponibile comprendente Fabbricati e Terreni;
  - per il triennio 2023-2025 non si prevedono alienazioni del patrimonio disponibile;
- si procederà a valorizzare i singoli cespiti solo in sede di effettiva previsione di alienazione a modifica di quanto ora previsto;

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

Con la legge di bilancio per l'esercizio 2019 (L. 145/2018) il Legislatore, con l'articolo 1 comma 839, ha modificato il dettato dell'articolo 233 bis del TUEL istituzionalizzando la possibilità, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato.

Sul tema della contabilità economico-patrimoniale è intervenuta di recente la legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 (legge n. 157 del 19/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/2019). L'art. 57 del decreto n. 124 del 26/10/2019, come riformulato dalla legge di conversione è intervenuto in maniera dirompente sul testo dell'art. 232 del TUEL. Esso ha infatti soppresso nel primo periodo del comma 2 le parole 'fino all'esercizio 2019' e ha sostituito il secondo periodo come segue: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente". La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti è diventata definitivamente facoltativa. Per quegli enti locali che, avvalendosi di detta facoltà decidono di non tenere la C.E.P., permane il solo obbligo di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente. Questa dovrà essere predisposta secondo la modalità semplificata prevista dal decreto del M.E.F. del 11 novembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03/12/2019).

Il Comune di Banchette, con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.09.2020 ha esercitato la facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'articolo 232 del TUEL e di non predisporre il Bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 233-bis del TUEL.

**G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E  
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594  
Legge 244/2007)**

L'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 prevedeva l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

L'obbligo formativo di cui sopra è stato abrogato dall'art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dall'anno 2020.

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE**

---